

Se il figlio si rifiuta di avere rapporti con uno dei genitori: l'affidamento condiviso non va disposto.

Interessante quanto importante provvedimento di legittimità.

La Corte di Cassazione, con la recente **sentenza n. 18867 del 15 settembre 2011**, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli articoli 155, 155 *bis* e 155 *sexies* del Codice civile, avevano disposto **l'affidamento esclusivo** di una figlia in favore del padre, ritenendo che fosse contrario all'interesse superiore della stessa l'eventuale affidamento congiunto ad entrambi i genitori.

Ciò che suscita particolare interesse è che la Corte ha posto a fondamento di tale decisione il fatto che la minore, in sede di audizione, si fosse categoricamente opposta ad avere rapporti con la madre.

Dunque, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo il quale in sede di separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli non vada disposto quando questi ultimi, nel corso della loro audizione, si oppongano categoricamente ad avere rapporti con uno dei genitori.

Roma-Pomezia, 16 ottobre 2011

Avv. Marco Baio